

Riforma Cartabia: profili processuali in merito ad alcune

Disposizioni transitorie

Strumenti interpretativi?: «soft law» dal Ministero

- Esempio Circolari DAG:
- 20 ottobre udienza di comparizione predibattimentale:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1&facetNode_2=4_10&contentId=SDC400194&previousPage=mg_1_8#
- 21 ottobre processo in assenza
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC400185&previousPage=mg_1_8
- 26 ottobre indagini preliminari:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC400984&previousPage=mg_1_8

Mutamento del regime di procedibilità per alcuni delitti [contro la persona e il patrimonio] e introduzione della procedibilità a querela per due contravvenzioni (artt. 659 e 660 c.p...novità di sistema essendo le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio (art. 11 disp. att. c.p.)

→ incentivare – secondo i propositi dei compilatori – le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita (cfr. l'inedito comma terzo, n. 1, aggiunto all'art. 152 c.p. dall'art. 1, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150 del 2022, con i correlati correttivi processuali), ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen. (applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela)

Art. 85 d.lgs. 150/2022

Disciplina transitoria introdotta dall'art. 85 d.lg. n. 150/22 (decorrenza del termine per la proposizione della querela: comma 1 – particolare disciplina dettata per le misure cautelari: commi 2 e 2 bis – conservazione della procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 612 bis e 612 ter c.p. ove connessi con reati procedibili d'ufficio al momento della commissione dei predetti delitti: comma 2 ter)

Il problema della disciplina transitoria

- ▶ **Dall'originario art. 85 d.lgs. 150/2022...alle modifiche del D.l. 162/2022 → L. 199/2022**

▶ **NUOVO TESTO art. 85** (art. 5-bis d.l. 166/2022),
comma 1 invariato, comma 2 innovato

“2. Fermo il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del Cpp sono sospesi”.

L'onere di attivazione della persona offesa. Viene quindi ribadito, con la riproposizione del comma 1, non riguardato da alcuna modifica, che laddove non sia in corso già il procedimento è onere della persona offesa di attivarsi negli ordinari termini di legge dall'entrata in vigore del decreto legislativo per proporre querela, beninteso laddove in precedenza abbia avuto notizia del fatto costituente reato [infatti, come è noto, il termine per proporre la querela decorre dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato: per la decorrenza del termine di proposizione occorre, cioè, che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi l'allega, e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa; cfr., *ex pluribus*, Sezione II, 31 maggio 2016, Frisina, nonché, Sezione V, 13 marzo 2013, Menassi].

L'eliminazione dell'onere di informare la persona offesa in caso di procedimento pendente. Nell'ipotesi del procedimento **già pendente**, la formula originaria della disposizione onerava, invece, gli uffici giudiziari del [gravoso] incumbente di dover provvedere alle comunicazioni alle persone offese, che, per tutti i procedimenti, in qualsiasi stato e grado, avrebbero dovuto essere "informate" del mutamento della procedibilità, con invito nel caso a presentare la querela.

Notifiche a querelante...

- D'ora in poi saranno richiesti adempimenti in capo al querelante: **la dichiarazione o l'elezione di domicilio.**
- L'art. 153-bis, comma 5, c.p.p.,(art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150), contempla, a regime, una modalità “semplificata” (potremmo quasi dire «sanzionatoria») di notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela, quando mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio: la notifica si compie mediante **deposito** dell'atto da notificare presso la **segreteria del p.m.** procedente ovvero presso la cancelleria del giudice procedente,

E disposizione transitoria: art. 86

Art. 86. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di att, di coord e trans.

c.p.p.

2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.

Volontà di punizione: non occorrono formule particolari...fatti concludenti

Sulla traccia di questa giurisprudenza dobbiamo ricordare pure

Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259:

«La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio «(cfr., Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Maglia, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rahul Jetrenda, Rv. 267619).

Cass.pen.SU. SALATINO (punto 3 motivi diritto, p. 9)

...Atteso, cioè, che il procedimento in esame ha ad oggetto un reato - l'appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. - che, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del d. lgs. n. 36...2018, ..., si pone il problema di definire l'impatto di tale innovazione sui reati commessi antecedentemente, per i quali sia già iniziato il procedimento. Più in particolare, non essendo oggetto di contrasto, come si vedrà, che la disciplina si applichi retroattivamente per effetto della normativa transitoria e che riguardi anche il giudizio di legittimità, il dubbio si concentra sulla eventuale rilevanza di limiti alla operatività della detta norma transitoria in relazione a procedimenti per i quali sia stato presentato ricorso per cassazione inammissibile.

CASS V, 28 marzo 2023, n. 13001e CASS. V, 16 marzo 2023, n. 11229:
PROCEDIBILITÀ A QUERELA NON PREVALE SU INAMMISSIBILITÀ
RICORSO

richiamando quanto già statuito dalle Sezioni unite SALATINO rispetto
alla riforma del 2018, → **principio di diritto:**

"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a **querela** per effetto del Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un'ipotesi di *abolitio criminis*, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d. **"giudicato sostanziale"**.

Applicabilità retroattiva del regime di procedibilità più favorevole (Cass., Sez. 5., n. 14556 del 19 gennaio 2023 = estinzione del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento per il quale era intervenuta remissione della querela)

Contrasto giurisprudenziale relativo alla immediata produzione o meno di effetti favorevoli per l'imputato conseguente al mutamento di procedibilità già al momento della pubblicazione del d.lgs. n.

150/2022 e prima della sua entrata in vigore il 04/11/2022

- **in senso favorevole,**
Cass., Sez. 2, n. 2100
del 04/11/2022 – dep.
2023

Caso di vera e propria
vacatio

Richiama: Cass. I,
14/5/2019, n. 39977,
ADDIS la quale richiama **CASS.**
18.5.2017, n. 53602 Carè

- **in senso contrario,**
Cass., Sez. 5, n. 45104
del 4/11/2022

Dice non si trattava di *vacatio*

*Era già subentrata la
disposizione che rinviava
l'entrata in vigore*

Le sentenze in sintesi

- Il differimento dell'efficacia della riforma Cartabia non preclude - *medio tempore* - l'applicabilità delle norme più favorevoli all'imputato: gli effetti di uno *ius novum* più favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della *vacatio legis*, la cui funzione di garanzia - prevedere un termine per consentire la conoscenza della nuova norma - non preclude al giudice di tener conto di quella che è una norma già esistente nell'ordinamento (Cass., sez. I, 14 maggio 2019, n. 39977, ADDIS; Cass., sez. I, 18 maggio 2017, n.53602, Carè).
- La pronuncia afferma non si tratta delle *vacatio legis*, che per il d.lgs 150/22 si sarebbe esaurita il 1° novembre 2022: l'inapplicabilità di tale decreto deriva da un autonomo ed espresso intervento del legislatore - il d.l. n. 162 del 2022- che ha espressamente imposto un differimento temporale dell'entrata in vigore del decreto Cartabia, sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare (Cass. sez. V, 4 novembre 2022, n. 45104)

- **Competenza del giudice di pace ex art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 274/2000**
- Ai fini della perseguibilità lesioni pers. dolose, il regime di procedibilità viene d svincolato dalla durata della malattia non superiore a 20 giorni (lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche nelle ipotesi delle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni).
- Alla riforma della proced. Per lesioni pers. dolose **non** ha fatto seguito una riforma della comp. g.d.p.—? l'art. 4 fa riferimento ad una parte della norma riformata diversa
- Interpretazione letterale o *intentio legis*?

Pronunciatasi → Cass., Sez. 5, 10 gennaio 2023, n. 12517,

→ nonostante il “difetto di coordinamento” essendo rimasto nel cit. art. 4 il riferimento al secondo comma dell'art. 582 c.p. che ora

Catalogo fattispecie rese procedibili a querela DELITTI CONTRO LA PERSONA

Lesione personale (art. 582, comma primo, c.p.)

Procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero fino a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità (nuovo comma secondo), con indiretto ampliamento della competenza del giudice di pace; procedibilità d'ufficio se ricorre una delle aggravanti previste dagli artt. 61, n. 11- octies, cod. pen. (fatto commesso in danno di personale sanitario e socio-assistenziale),

583 (lesioni gravi e gravissime) e

585 (fatto commesso con armi anche improprie o da persona travisata o da più persone riunite; ipotesi dell'art. 576 cod. pen.), ad eccezione di quelle indicate nell'art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo cod. pen. (fatto commesso contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge o convivente o l'altra parte dell'unione civile);

Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma primo, cod. pen.)

Procedibilità a querela nell'ipotesi-base di lesioni gravi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale⁴⁶⁴; procedibilità d'ufficio in tutte le ipotesi aggravate speciali previste dall'art. 590-bis (nuovo comma nono);

- **d.d.l. "Nordio"** – A.C. 831 --> approvato Camera 14.3.23 → ora S. 592 (II Commissione Giustizia):
- [NORME/DDL 592 - ddl 592_425580.pdf](#): cosa intende apportare?
- ripristino della procedibilità di ufficio per le ipotesi a querela (sin *ab origine* e a seguito della "riforma Cartabia") che siano aggravate dalle circostanze in tema di "terrorismo" e "mafiosità" (artt. 270 bis.1 e 416 bis.1 c.p.) nonché
- per le lesioni ex art. 582 cod. pen., commesse da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale (art. 71 d.lg. n. 159 del 2011)
- modifica della disciplina dell'arresto in flagranza e del giudizio direttissimo per i delitti procedibili a querela (artt. 380 comma 3, 381 comma 3, 449 comma 3 e 558 comma 6 cod. proc. pen.)

Consigliere Gallucci....Art. 1.

(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio ».

2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « 575, » è inserita la seguente: « 582, ».

Art. 3. DDL (Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)

1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. **In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto** oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, **ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis** ».

2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole:

« nel luogo » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis ».

3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

DISP. TRANSITORIA INDAGINI PRELIMINARI:

art. 88-bis
d.lgs. 150/2022

Art. 88-bis. Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari

1. Le disposizioni degli articoli 335-quater (retrodatazione su richiesta di parte), 407-bis (forme e termini per l'avvio dell'azione penale) e 415-ter (rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale) del c.p.p., come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Rimedi alla STASI

Termine di riflessione	Ar. 407-bis	Notizie reato già iscritte Procedimenti pendenti No Cartabia si applica vecchio art. 407, co. 3-bis	Notizie reato nuove Procedimenti pendenti	Procedimenti NUOVI si
Rimedio alla cd. «stasi decisionale»	Art. 415-bis, co. 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies		No Cartabia.persino reati post 30.12.2022. (salvo connessione o 371, lett. b e c. per Crim. Org.	Applicazione Cartabia

TEMPI delle INDAGINI e TEMPI DELL'AZIONE

- **Art. 405: *Termini per la conclusione delle indagini preliminari***
- 1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
- ***2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.***
- 3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Art. 406. (Proroga (*dei termini*))

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, (*quando le indagini sono complesse*), la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. (*La proroga puo' essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.*)
2-bis. (**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150**). 2-ter. (**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150**).
3. La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. (...commi a seguire)

Art. 406.....

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

Sulle INDAGINI PRELIMINARI.....

Il [D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150](#), come modificato dal [D.L. 31 ottobre 2022, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 dicembre 2022, n. 199](#), ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli [articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale](#), come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'[articolo 335 del codice di procedura penale](#), nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'[articolo 12 del codice di procedura penale](#) e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'[articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale](#), anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'[articolo 335-quater del codice di procedura penale](#), come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Criteri della LEGGE DELEGA 134/2021
(seguono i contenuti della c.d. *Relazione
Lattanzi* (art. 3, comma 1, lett. l), l-bis) l-ter)

- comma 9 dell'art. 1 dedicato alle modifiche in materia di indagini preliminari per il contenimento e la certezza delle scansioni temporali

lett. p), in nome delle esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni (principio), precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito (criterio);

lett. q), onde garantire la tempestività dell'iscrizione (principio), prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione sia della n.d.r che del nome della persona cui il reato è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; che la presentazione della richiesta abbia un termine perentorio a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione della iscrizione della notizia a suo carico, e che la stessa richiesta indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono;

lett. r), in ossequio all'esigenza di tempestività, prevedere che il g.i.p., anche d'ufficio, ordini l'iscrizione quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata e il p.m. non vi abbia ancora provveduto.

Proposte formulate dalle Commissioni “Riccio” e “Canzio”.

- Possibile approfondimento:
- CABIALE, *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, in www.legislazionepenale.eu, 4 marzo 2022, 1 ss.

Similitudine definizione di notizia di reato elaborata dalla c.d. “Commissione Riccio” nel 2006:

- Il delegato ha parzialmente ripreso quella definizione «rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice contenuta nel codice penale o in leggi speciali»

Art. 335. Registro delle notizie di reato

- 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa , **contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**
- **1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.**
- **1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.**
- 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

Profilo oggettivo

Non è stato mantenuto il richiamo alla “manifesta” inverosimiglianza.

...il dovere di iscrivere maturerà dunque in un contesto valutativo **non superficiale**, che richieda un compendio investigativo di base dotato di elementi specifici, tali da far ipotizzare l'integrazione di un fatto di reato.

Il requisito della **determinatezza** non è integrabile necessariamente con le circostanze di luogo e di tempo del fatto, da indicare solo “ove risultino”. Tale previsione porta a propendere per una soglia indiziaria qualitativamente seria ma quantitativamente leggera del requisito.

Si deve ad ogni modo ritenere che sarà compito del p.m. integrare l'iscrizione non appena individuate.

Soggettivizzazione

- Quanto al nome della persona da iscrivere, cioè della persona cui il reato è attribuito (ndr in realtà doveva parlarsi di «notizia di reato» e non di « reato», ma la locuzione era già presente nel testo originario della disposizione):
- all'art. 335 c.p.p. viene inserito il comma **1-bis** che impone al p.m. di iscriverlo
- “**non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico**” → conferma del aumentato peso probatorio che sorregge la notizia di reato, e **che esclude la sola presenza di meri sospetti** e, impone invece un quadro indiziario di gravità

Frastagliata la giurisprudenza sul peso indiziario dubbi basati su diversa terminologia del 335:

- Solo per alcuni esempi:
- Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 10796, in C.E.D. Cass., n. 280787;
- Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2020, n. 20002, *ivi*, n. 279291; Cass. pen., sez. II, 19 novembre 2019, n. 679, *ivi*, n. 277818; Cass. pen., Sez. VI, 30 giugno 2015, n. 36685, *ivi*, n. 264669; Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 2174, *ivi*, n. 257943...ma
- il criterio individuato da comma 1-bis è il “Non appena” e non lo possiamo ritenere
- meno stringente rispetto al criterio di immediatezza. → dobbiamo ritenere che che la diversa locuzione sia una scelta lessicale per la formulazione del comma, senza ripetizioni.

Comma 1-ter

Il comma 1-ter attribuisce al p.m. un potere nuovo: una sorta di autotutela

nel caso in cui non abbia “tempestivamente” operato le due iscrizioni (fatto e nome), di”. “indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi Effettuata».

Normativizzazione di prassi giudiziarie delle procure ed evita, soprattutto, di ricorrere all'intervento giurisdizionale in presenza di ritardi.

-->USO avverbio “tempestivamente”: terzo avverbio temporale, dopo “immediatamente” e “non appena”

Nuovo incidente giurisdizionale

ART. 335-quater:

«Accertamento della tempestività
dell'iscrizione nel registro
delle notizie di reato »

#335, comma 3 1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo. (doppia verifica? No! Non è pensabile che l'istanza contenga solo una verifica della tempestività dell'iscrizione senza una successiva richiesta di retrodatazione della stessa). Procedure snella: attivabile in qualsivoglia momento delle indagini preliminari attraverso la conoscenza, da parte dell'indagato, di atti da cui desume la tardività dell'iscrizione (atti garantiti, atti non più coperti da segreto per adozione della misura cautelare, atti depositati)... un diritto cos' specificato può essere effettivamente esercitato e, soprattutto, può essere esercitato in momenti diversi da quello di cui all'art. 415-bis c.p.p.? ...potrà esser controproducente (contegnimento del p.m. nella discovery cautelare?...poi... a pena di inammissibilità, la domanda deve indicare "le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo" (comma 1). Quest'ultimo requisito, non contemplato nella delega, ha il pregio di ridurre la quantità degli atti da sottoporre al giudice e accelerare il suo compito istruttorio.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico

Ancora sul procedimento....

ex comma 6, la richiesta è depositata in udienza (lì dove sia in corso l'udienza preliminare o il dibattimento) oppure in seno al procedimento parallelo più verosimilmentesi sceglerà la via autonoma in fase investigativa:

Depositata la richiesta presso cancelleria del giudice funzionalmente competente, con la prova dell'avvenuta notificazione al p.m. → Quest'ultimo ha sette giorni di tempo “per depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi”. ???calcolo sette giorni: la difesa deve attivarsi negli stessi sette giorni imposti al p.m.? Se così fosse, si limerebbe troppo il tempo concesso al difensore: il tempo dipenderà dal giorno in cui il p.m. ha esercitato il suo diritto e sarebbe limitato ai giorni successivi rimanenti. → UNICA interpretazione possibile è che la difesa abbia altri sette giorni a partire dal deposito del p.m. Nessun richiamo normativo è fatto all'avviso di deposito.

Snellezza...

Nessuna presenza della persona offesa.

Contraddittorio orale eventuale.

Giudice può decidere se procedere autonomamente sulla richiesta, ritenendosi soddisfatto dei contenuti del contraddittorio cartolare, o attivare il contraddittorio faccia a faccia tra le parti -> nel caso “fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

La decisione è adottata con ordinanza”.

Nessun termine è dato per la fissazione della udienza e per la conclusione del procedimento incidentale.

Nessuna indicazione è fatta sull’art. 127 c.p.p., e pure non c’è indicazione circa il destino degli atti e, soprattutto, delle contro-memorie (luogo di deposito, facoltà di estrarne copie, ecc.).

Verso la scusabilità della ritardata iscrizione?

ESITI: la richiesta viene accolta se il giudice ritiene il ritardo “inequivocabile e non giustificato” (comma 2).

Nessuna precisazione contenuto delle due locuzioni: “inequivocabile” potrebbe essere quel ritardo d’iscrizione che non ammette valutazioni alternative.

Più problematico ancora l’aggettivo “non giustificato”, perché vago....e pericoloso: vari fattori che incidono- esempio: complessità della notizia, al carico di lavoro del p.m., ad altre criticità tecniche o gestionali, come pure però---- strategie dell’organo investigativo.--- evidente il compromesso tra inserimento del sindacato su potere p.m. e concessione di scusabilità nella mani della discrezionalità del giudice.

Accolta la richiesta, “il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito” (comma 8).

In caso di respingimento della richiesta, la questione può essere riesaminata.

Lo stesso accade per il riesame dell’ordinanza di retrodatazione ad opera del pubblico ministero e della parte civile che “a pena di decadenza, (possono) chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare”.

L’ordinanza emessa dal giudice del dibattimento può essere, infine, impugnata nei casi e nei

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

L'iscrizione coattiva

Art. *335-ter*

c.p.p.

L'art. 335-ter c.p.p., rubricato "Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta alle indagini",

ipotesti in cui il g.i.p., nel compiere un atto del procedimento, acquisisca elementi informativi che consentano di attribuire la notizia di reato ad un soggetto determinato e non ancora iscritto; di qui, "sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione" (comma 1).

Il giudice deve ascoltare le ragioni del p.m. -> natura parzialmente discrezionale intervento giurisdizionale -> il p.m. potrà motivare la scelta consapevole di non aver proceduto **alla iscrizione soggettiva**.

Il p.m. procede all'iscrizione indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini preliminari. Viene fatta salva la facoltà di proporre la richiesta di accertamento della tempestività della relativa iscrizione ai sensi dell'art. 335-*quater* già visto.

N:B: -> anche art. **110-ter disp. att.** c.p.p. - norma ad incastro che amplia il quadro conoscitivo del giudice

rubricato **"Informazioni sulle iscrizioni"**):

Quando avanza una richiesta, il p.m. deve indicargli la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta-> correzione della prassi di indicare negli atti il nome del primo indiziato con l'annessa dicitura "ed altri".

Art. 335. Registro delle notizie di reato

- 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa , **contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**
- **1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.**
- **1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.**
- 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari (comma 1)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi **((o, se si procede per una contravvenzione, un anno))**.

Art. 407, comma 2

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

- a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; (108) (123)
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

Reati di cui all'Art. 407, comma 2 :

- Art. 285 (Devastazione, saccheggio e strage);
- 286 (guerra civile);
- 416-bis ;
- 422 (strage);
- 291-ter (contrabbando: aggravanti a,d,e, **a**) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; **d**) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; **e**) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, ...e comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando);
- 291-quater , co. 4(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- 575 (omicidio);
- 628, 3 co. (rapina aggravata);
- 629, co.2 (estorsione aggravata);
- 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- DELITTI commessi avvalendosi delle condizioni del 416-bis o al fine di agevolare...;
- DELITTI commessi per finalità terrorismo o eversione ordine democratico (non inf.min 5 e 10 anni);
- 270 (associazioni sovversive), 3 co. ricostituzione ass. sciolte;
- 306 (banda armata), co. 2. sola partecipazione;
- DELITTI in materia di Armi....
- Stupefacenti (associaz. per spaccio; ingente quantità 80, co 2)
- 416 casi arresto obb. Flagranza
- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)
- 600-bis, 1.co (prostituzione minorile)
- 600-ter (pornografia minorile), 1 e 2 co. (pornog. e commercio)
- 601 (tratta di persone)
- 602 (acquisto e alienazione di schiavi)
- 609-bis (violenza sess. nelle ipotesi aggr., atti sessuali minorenne; viol. gruppo)
- 12, T.U. immigrazione (chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero


Art. 407 comma 3

- *((3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.)) 3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).*



Art. 89 d.lgs. 150/2022

Processo in ASSENZA



Art. 420-bis. ASSENZA DELL'IMPUTATO

1. ⁽¹⁾Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

1.a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto⁽³⁾;

2.b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420 quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare

420-QUATER: Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. ⁽¹⁾ Fuori dei casi previsti dagli articoli [420 bis](#) e [420 ter](#), se l'[imputato](#) non è presente, il [giudice](#) pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La [sentenza](#) contiene:

1.a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

2.b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

3.c) l'imputazione;

4.d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

5.e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

6.f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

7.g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo [159](#), ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla [polizia giudiziaria](#) e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

1.a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa [autorità giudiziaria](#) che ha pronunciato la sentenza;

2.b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli [arresti domiciliari](#) o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'[udienza](#) per la

ART. 420-QUINQUIES- ATTI URGENTI

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420 quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater

420-SEXIES- REVOCA DELLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCATA CONOSCENZA DELLA PENDENZA DEL PROCESSO

1. ⁽¹⁾Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420 quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420 quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.
3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.
4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.
5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420 ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420 bis, comma 1, lettera a).
6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del

Art. 89. 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del cpp e delle norme di att. coord. trans. cpp in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita' in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado e' stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non e' stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

Sintesi art. 89 d.lgs. 150 su Assenza

**art. 89 d.lgs. n. 150
del 2022
comma 1**

Per i processi pendenti alla data del 30 dicembre 2022 in cui, in qualsiasi stato e grado del procedimento, sia stata già pronunciata ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi ultrattivamente le disposizioni procedurali e attuative previgenti → anche per nullità in appello e rescissione giudicata (vai al co. 4 → se emessa ord. sosp. causa sospensione prescriz.)

Comma 2

Se, il giudice nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado (no appello), ha già disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater, comma 2, cit. nella previgente formulazione e l'imputato non sia stato ancora rintracciato, non dispone le nuove ricerche (come vorrebbe art. 420-quinquies), ma ----trasforma il rito → applica il 420-quater

CASO REGENI

- Per notificazioni all'estero: <https://www.giustizia.bologna.it/Content/Index/681>
- Tranne Shenghen: Per avanzare una richiesta di notifica all'estero occorre indicare l'indirizzo completo del destinatario dall'atto, ovvero la città di residenza o di nascita del medesimo.
- In mancanza di tali riferimenti, occorrerà effettuare preventivamente le ricerche ex art. 169, co.4 c.p.p.
- Il Ministero dell'Interno, D.C,P,C. o Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha predisposto [un modulo, che si allega](#), che potrà essere utilizzato per richiedere al quel Servizio le ricerche all'estero, finalizzate all'acquisizione dell'indirizzo del destinatario (vedi anche nota di trasmissione della richiesta)
- Nel maggio 2021 il GUP, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava l'assenza degli imputati disponendo il rinvio avanti alla Corte d'Assise di Roma, sul presupposto che gli stessi si fossero sottratti volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento ex art. 420 bis, secondo comma, c.p.p.
- Nell'ottobre 2021, di parere contrario, la Corte d'Assise dichiarava la nullità della declaratoria di assenza, e del conseguente decreto che dispone il giudizio, nei confronti di tutti e quattro gli imputati, ordinando la restituzione degli atti al G.U.P.: secondo la Corte per procedere in assenza, anche nella ipotesi di volontaria sottrazione al processo, il quadro costituzionale e convenzionale vigente richiede la piena prova della conoscenza personale degli atti da parte dell'imputato; piena conoscenza che deve avere, in particolare, ad oggetto sia l'"accusa", sia la "vocatio in iudicium".

La **nuova** udienza preliminare, si svolgeva tra gennaio e aprile 2022, il G.U.P. ritenendo che "**la decisione** della Corte d'Assise non è discutibile in questa sede, perché in caso di "contrasto" tra il giudice dell'udienza preliminare e il **giudice del dibattimento** prevale la decisione di quest'ultimo ex art. 28 c.p.p.": affermava come imprescindibile, per evitare la sospensione del processo, "notificare agli imputati personalmente avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero".

Disposte allora le ricerche ex vecchio art 420-quater c.p.p., il G.U.P. dava atto che allo stato appariva impossibile effettuare le notifiche in quanto, dovendosi procedere ex art. 169 c.p.p. risiedendo gli imputati all'estero, è un "dato di fatto ormai accertato" il rifiuto delle Autorità egiziane di prestare assistenza giudiziaria dando seguito alle rogatorie inoltrate, già dal 2019, dalla magistratura italiana.

Dunque il G.U.P: dava lettura in udienza dell'**ordinanza di sospensione del procedimento**, ai sensi della disciplina normativa vigente' in quel momento, rinviando al febbraio (in realtà poi ad aprile)2023 per il riesame dei presupposti della sospensione, all'**esito, delle disposte** nuove ricerche.

La procura propone ricorso in Cassazione avverso ordinanza per abnormità→

Cassazione 15 luglio 2022 respinge il ricorso:

<https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/02/cass-pen-2023-5675.pdf>

la S.c. ha ritenuto che **non** si fosse in presenza di un **provvedimento** abnorme, posto che la decisione rispettava i canoni di legge relativi all'accertamento delle condizioni giustificative della disposta sospensione del processo.

Parimenti, la Corte rigettava la questione di costituzionalità dell'art. 420 bis e 420 quater c.p.p., così come proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, escludendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza.....

Cosa fare?

►

Nel processo Regeni, nell'udienza preliminare l'imputato non è stato ancora rintracciato, dunque, invece che disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420- quinquies del codice di procedura penale nel testo previgente, il giudice deve provvedere ai sensi del nuovo articolo 420-quater cpp. L'oggetto della decisione del Giudice all'udienza del 3 aprile 2023 appare allora essere proprio quella della valutazione dei presupposti dell'assenza indicati dall'art. 420 bis C.p.p

NB: Leggi p. 17 memorie Procura Roma per richiesta QLC:

“In secondo luogo, per quanto possa rilevare , (posto che non è sotto questo aspetto che la questione viene posta), deve anche osservarsi come gli stessi imputati abbiano verosimilmente avuto notizia del procedimento secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte d'Assise di Roma che afferma come, in fatto, dagli atti processuali emergono:" dati presuntivi dai quali può inferirsi, in termini di ragionevole certezza, ... la conoscenza da parte degli imputati, dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico

Art. 90 d.lgs. 150/2022

Messa alla prova

norma di diritto transitorio che consente anche per i procedimenti pendenti la sospensione del procedimento con la messa alla prova limitatamente ai reati ai quali l'applicazione dell'istituto è stata estesa per effetto del decreto: retroattività della *lex mitior* in materia penale (artt. 3, 117, comma 1, Cost.:

CFR. Corte cost. n. 63 del 2019, punto 6;

Corte cost., n. 238 del 2020, punti 7-8;

Corte cost., n. 393 del 2006.

Con la sentenza n. **63/2019**, la **Corte costituzionale** ha stabilito il principio dell'applicazione retroattiva della *lex mitior* alle sanzioni dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate e ha confermato i principi affermati nelle sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019. Dopo aver ribadito la propria competenza ad esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che tutelano i medesimi diritti, la Consulta ha confermato il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta.

La sentenza **238/2020 la Corte Costituzionale: non fondata q.l.c. dell'art. 318-octies cod. ambiente**, nella parte in cui prevede che la causa estintiva contemplata nel precedente art. 318-septies **non si applichi ai procedimenti penali per i quali sia stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del medesimo codice**,

non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost

...il contravventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del

reato può avere comunque accesso all'oblazione prevista dall'art. 162-bis cod. pen

In particolare – con riferimento alle fattispecie contravvenzionali previste dal codice dell'ambiente che non abbiano cagionato né danno, né pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis) – è previsto (art. 318-ter) che l'organo di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria, o la stessa polizia giudiziaria, «allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata», impartisce al contravventore «un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata» e fissa un termine per la regolarizzazione «non superiore al tempo tecnicamente necessario». Con la prescrizione «l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose».

Nello stesso tempo l'organo accertatore riferisce comunque la notizia di reato relativa alla contravvenzione al pubblico ministero, ma il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale, fino al momento in cui il PM riceve comunicazione del adempimento o dell'inadempimento della prescrizione (art.318-sexies cod. ambiente).

Corte Costituzionale 393/2006 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

Applicabilità della nuova disciplina più favorevole (estensione dei reati per i quali è ammessa la citazione diretta a giudizio; art. 550 comma 2 cod. proc. pen.) ai giudizi di merito (primo grado e cassazione) in corso alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 150 con rimessione in termini per formulare la relativa richiesta. La disciplina transitoria non è applicabile nel giudizio di cassazione [v. Sez. 2, n. 26761, del 09/03/2015, Rv. 264221 secondo cui «la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, né egli può sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum" (in motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che, di per sé, imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere dalla disciplina transitoria)».

Art. 90 testo

1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

art. 91 d.lgs. 150/2022



Rimedi per
l'esecuzione decisioni

Corte edu

Art. 628-bis cpp

Art. 91. Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell'articolo 628-bis, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell'articolo 628-bis, comma 5, del codice di procedura penale.

ART. 628-bis cpp: Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione.....

- Il **condannato** e la **persona sottoposta a misura di sicurezza** possono richiedere alla Corte di cassazione di **revocare** la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la **riapertura del procedimento** o, comunque, di **adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti** pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto **ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti** riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha **accolto il ricorso con decisione definitiva**, oppure ha disposto la **cancellazione dal ruolo del ricorso** ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
- 2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata **personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto**, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo **582**, **entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo**. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.
- 3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.
- 4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo **611**. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo **635**.
- 5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta **quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità**, ha avuto una **incidenza effettiva sulla sentenza** o sul decreto penale di condanna **pronunciati nei confronti del richiedente**. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
- 6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.
- 7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo **624**, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo **344 bis** e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo **128**.
- 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

Art. 629-bis. RESCISSIONE DEL GIUDICATO

- 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.*
- 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.*
- 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.*
- 4. Si applicano gli articoli 635 e 640.*

Previgente 629-bis (introdotto da L. 103/2017)

- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza **per tutta la durata del processo**, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una **incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo**.
- 2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 93-bis d.lgs. 150/2022
Art. 93-bis. Disposizioni
transitorie in materia di
mutamento del giudice nel
corso del dibattimento

Art. 93-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter,non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023

Si è riformato l'art. 94 : da un anno si è portato a **sei mesi** il termine di entrata in vigore della norma sulla documentazione audio-visiva delle prove orali... fissato al 30 giugno 2023

Art. 501, comma 2-bis: L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, **sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva**, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico

Art. 495, 4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze

Tre regimi differenziati?

Dichiarazioni precedenti rese prima 1.1.2023	Dichiarazioni tra 1.1.2023 e 29.06.2023	Dichiarazioni dopo 30.6.2023
Si applica Sezioni Unite Bajrami → richiesta motivata di parte e la valutazione discrezionale del giudice.	Non sussistendo ancora l'obbligo di documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva -> il principio opposto a quello fissato dalle Sezioni Unite, e quindi la rinnovazione dovrebbe essere automatica.	A regime obbligo di documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, fatta salva la loro contingente indisponibilità: in questi casi il principio sarà quello della necessaria rinnovazione, salva la documentazione integrale mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.

ABBREVIATO: MANCATO APPELLO E PREMIO SU PENA

- **ART. 442, CO. 2-BIS:** Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

Contrasto giudici di merito

- Norma premiale → effetti sostanziali → lex mitior → si a istanza rimessione in termini ex art. 2, comma 2, c.p

Ord. Trib Perugia 18.1.2023:

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/02/1674116486_ordinanza-tribunale-perugia-rimessione-in-termini-abbreviato-cartabia.pdf

Ord. Trib. Latina 6.2.2023

<https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/02/ordinanza-tribunale-latina.pdf>

- Norma ad effetti solo eventuali → indiretti → non è lex mitior → no retroattività e rimessione in termini

▪ Ord. Trib. Milano 26 gennaio 2023

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/02/1676309721_milano-rigetto-restituzione-in-termini-riforma-cartabia-art-442-co-2-bis-cpp.pdf

▪ Ord. Tribunale Vasto 23 gennaio 2023

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/02/1676309721_vasto-rigetto-restituzione-in-termini-riforma-cartabia-art-442-co-2-bis-cpp.pdf

I precedenti e i principi richiamati

- La Corte di Cassazione ha applicato tale principio alla modifica effettuata con l. 103/2017 all'art. 442 c.p.p., comma 2, c.p.p., che ha ampliato l'effetto premiale connesso alla scelta rito nell'ipotesi di contravvenzione (Cass. pen. Sez. IV, ud. 13/02/2019, 25-03-2019, n. 12881; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017 dep. il 2018, Del Prete, Rv. 271752).
- La rimessione vanificherebbe valore delle preclusioni, coesenziali all'ordine pubblico processuale
- Ubi voluit dixit...cfr. art. 90 d.lgs. 150/2023 su rimessione in termini su MAP e art. 5 l. 134/2001 su partteggiamento allargato

Una soluzione percorribile

La nuova più favorevole disciplina potrebbe al più esser fatta valere da chi abbia:

chiesto abbreviato → condannato → proposto appello
dunque da appellante avverso una sentenza di condanna
di primo grado emessa all'esito di giudizio
abbreviato...che

Rinuncia all'impugnazione avanzata prima della entrata
in vigore del D.Lgs. 150/22,
perchè → ciò realizza *ratio*
risparmio dell'ulteriore grado del processo concedendo
il premio

Interviene Cass. I, 10 marzo 2023, est.

Aprile

La Prima Sezione penale ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunciata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Cfr. punto 2.1 in fatto e 2.4.1 in diritto sentenza est. APRILE